

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 45

Adunanza 26 novembre 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PIOBESI TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 11 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 864 - 44374/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Piobesi Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 111-13829 del 22/02/1982, al quale ha apportato le seguenti Varianti strutturali:
 - Variante n. 1, approvata con deliberazione della G.R. n. 56 -38640 del 13/11/1984;
 - Variante n. 2, approvata con deliberazione della G.R. n. 92 -26619 del 19/07/1993;
 - Variante n. 3, approvata con deliberazione G.R. n. 93 - 14192 del 25/11/1996;
 - Variante n. 4, approvata con deliberazione G.R. n. 58 - 3334 del 25/06/2001;
- ≡ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 2 del 24/01/2001, n. 41 del 27/11/2002, n. 17 del 08/05/2003, n. 42 del 17/11/2006, n. 7 del 28/02/2008, n. 10 del 26/02/2009 e la n. 42 del 25/11/2010 sette Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ≡ ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 28 del 21/06/2011 il documento programmatico inerente la Variante Strutturale di adeguamento al P.A.I. al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07;

- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 30 del 26/09/2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 comma 5 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 17/10/2013 (pervenuta il 21/10/2013), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal citato settimo comma; (Prat. n. 63/2013);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.177 abitanti nel 1971, 2.814 abitanti nel 1981, 2.838 abitanti nel 1991 e 3.232 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un andamento demografico in costante aumento;
- ⇒ superficie territoriale di 1.965 ettari in territorio di pianura, dei quali 42 (il 2%) appartenenti alla I^ Classe di capacità d'uso dei suoli e 1.524 (il 78%) alla II^ Classe; il territorio comunale si caratterizza pertanto per l'alta qualità del suolo a destinazione agricola; sono segnalate produzioni tipiche di "erbe officinali";
- ⇒ è compreso nell'Ambito 12 di approfondimento sovracomunale del "*Carmagnolese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal P.T.C.2 (art. 22);
- ⇒ è individuato dal PTC2 come "*centro storico di tipo D di rilevanza provinciale*";
- ⇒ sistema produttivo: non è compreso negli ambiti produttivi come definiti dal PTC2;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 140, 142 e 145;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 3 con i Comuni di Volvera, None, Candiolo, Vinovo, La Loggia, Piscina, Airasca, Scalenghe e Castagnole, quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è attraversato dai Torrenti Chisola, Oitana e Ottana, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale;
 - è interessato dal tratto pubblico del Rio Essa;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 72 ettari del territorio sono classificate aree inondabili con frequenti tempi di ritorno di 25 - 50 anni;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia le fasce fluviali del Chisola, che interessano una superficie di circa 93 ettari;
 - è stato interessato dall'evento alluvionale dell'1 e 2 settembre 2002, a seguito del quale la Provincia ha avviato un programma di lavoro per lo studio della rete idrica dei deflussi superficiali nell'area compresa tra il Torrente Lemina ed il Chisola;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 30 del 26/09/2013 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 11 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano vigente:

- in conformità con l'art. 18 del Regolamento Edilizio vengono ridefiniti il vano scala e il vano ascensore ai fini della determinazione della volumetria (lettera "m" dell'art. 7 delle N.T.A.);
- la dotazione minima per il parcheggio privato nel centro storico non potrà essere inferiore ad un posto auto per residenza (2.5 m x 5 m - lettera "h" dell'art. 11 delle N.T.A.);
- vengono definite le modalità per la realizzazione di lucernari a raso nel centro storico, richiamando gli indirizzi progettuali del Regolamento Edilizio (lettera "i" dell'art. 11 delle N.T.A.);
- la dotazione minima per il parcheggio privato nelle aree a capacità insediativa esaurita (aree *RE*) non potrà essere inferiore ad un posto auto per residenza (2.5 m x 5 m - lettera "g" dell'art. 13 delle N.T.A.);
- la distanza minima che le attrezzature ed impianti per l'allevamento zootecnico (suinicoli, avicoli o altri allevamenti inquinanti) devono rispettare dalle abitazioni di terzi, viene ridotta da 1.000 m a 400 m;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, la deliberazione C.C. 30 del 26/09/2013 di adozione della Variante:
 - *non* " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - *non* contiene un prospetti numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi dell'undicesimo comma del citato articolo della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. 30 del 26/09/2013 di adozione della Variante al P.R.G.C. (nei casi di esclusione dalle procedure di V.A.S.) *non* ".... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione";

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05/12/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 04/11/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, che in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 11 al P.R.G.C. del Comune di Piobesi Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 30 del 26/09/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Piobesi Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta